

AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE

DI BRESCIA-CREMONA-MANTOVA

CONTRATTO DI APPALTO

Lavori per l'esecuzione degli interventi di pronto intervento e manutenzione ordinaria riparativa presso edifici di proprietà Aler o da essa gestiti nell'ambito delle UOG di Bergamo – Lecco - Sondrio

Procedura aperta suddivisa in nove lotti ex art. 59 e 60 del D.Lgs. 50/2016.

CIG _____

Importo totale a base di gara: € _____ di cui € _____ per lavori e € _____ per oneri di sicurezza.

SCRITTURA PRIVATA IN MODALITA' ELETTRONICA

Contratto d'appalto ex art. 1655 codice civile, tra i seguenti contraenti:

**- AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI BERGAMO
LECCO SONDRIO**

, in possesso dei necessari poteri a lei attribuiti a norma di legge e di statuto. Di seguito denominata Azienda.

- _____(C.F./P.IVA _____) società

con sede in

iscrizione Registro Società del Tribunale di

Registro Ditte CCIAA di

qui rappresentata dal Sig.

domiciliato per la carica presso la sede della società, legale rappresentante che dichiara di essere munito dei necessari poteri a lui attribuiti dallo Statuto Sociale e dagli atti sociali. Di seguito denominata Impresa.

I contraenti convengono e stipulano quanto segue:

p r e m e s s o

- che a seguito di procedura aperta esperita in data _____, come risulta dal relativo verbale i lavori di cui sopra sono stati aggiudicati all'Impresa @@@@#@ accettando il ribasso proposto del @@@@%;
- che il Direttore con determinazione prot. n. @@@ assunta il @@@ ha approvato l'esito della gara;
- che è stata richiesta la documentazione antimafia ex art. 84 d.lgs. 159/2011 s.m.i., e che alla data odierna non è pervenuta alcuna comunicazione ostantiva alla stipula del presente contratto;
- che dai documenti prodotti dall'Impresa non risulta sussistere alcuna delle incapacità previste dall'art. 32 ter e quater C.P.

i c o m p a r e n t i

come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente contratto, stipulano quanto segue:

1) Conferimento di appalto: l'Azienda affida l'esecuzione dei lavori per l'esecuzione degli interventi di pronto intervento e manutenzione ordinaria riparativa presso edifici di proprietà Aler o da essa gestiti nell'ambito delle UOG di Bergamo – Lecco – Sondrio all'Impresa @@@@#@#@#@#@#@#@#@#@#@#@, per la quale il legale rappresentante accetta e stipula, senza riserva alcuna, di eseguire i lavori alle condizioni, nessuna esclusa, indicate negli articoli seguenti e nei documenti costituenti parte integrante e sostanziale del presente contratto.

2) Assunzione di appalto: l'Impresa assume dall'Azienda l'appalto dei lavori suindicati, obbligandosi a realizzare l'opera secondo le condizioni e le prescrizioni

contenute nel capitolato d'oneri, nel capitolato descrittivo delle opere, negli elaborati grafici, nell'elenco prezzi unitari, nel piano di sicurezza e di coordinamento, nei fascicoli dell'opera, nel cronoprogramma, nel piano dei controlli, nella documentazione fotografica, nel layout di cantiere, nel computo metrico estimativo, documenti tutti che vengono firmati e che, anche se non materialmente allegati al presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale, con avvertenza che s'intendono espressamente richiamate le norme stabilite dai suddetti documenti, nonché quelle negli stessi indicate, per quanto non specificatamente disciplinato dal presente contratto.

3) Contratto: il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. Tutte le pattuizioni contenute nel presente contratto e suoi allegati sono di pari valore legale e si dichiarano tra loro correlative ed inscindibili.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto e suoi allegati, le parti si rimettono alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di OO.PP., per quanto non siano in contrasto con i patti contrattuali, salva la prevalenza delle norme inderogabili.

4) Cauzione: la cauzione definitiva dell'importo di € @@@@@ è stata costituita mediante @@@@@@@@@ rilasciata da .

La garanzia deve essere integrata ogni volta che l'Azienda abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto. La garanzia cesserà di avere effetto dopo la comunicazione scritta di svincolo da parte dell'Azienda.

5) Importo del contratto: il contratto è stipulato a corpo. L'importo contrattuale è determinato in € @@@@@) ottenuto mediante l'applicazione del ribasso offerto pari al @@@@% all'importo dei lavori a base di gara, aumentato

dell'importo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta pari a € @@@@.

Il prezzo convenuto è fisso ed invariabile, in conformità a quanto specificato ai sensi dell'articolo 3 comma 1 lettera dddd) del codice degli appalti d.lgs. 50/2016. L'importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.

6) Revisione prezzi: salvo il disposto dell'articolo 106 comma1 lett. a), del D. lgs. 50/2016, non è ammessa la revisione dei prezzi, né è applicabile il primo comma dell'art. 1664 del C.C..

7) Condotta dei lavori: l'Impresa è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'Impresa, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. L'Azienda ha il diritto di esigere il cambiamento anche reiterato del direttore di cantiere e del personale dell'Impresa qualora ricorrano giustificati motivi. L'Impresa è in ogni caso responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti.

8) Pagamenti: i pagamenti a favore dell'Impresa saranno effettuati nella misura e nei termini fissati nell'allegato capitolato speciale d'appalto.

Ai sensi dell'art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136, l'Impresa è tenuta ad utilizzare uno o più conti correnti dedicati accesi presso banche o presso le Poste Italiane, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dal presente

contratto nei rapporti con l'Azienda e con tutti i subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori.

Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto devono essere registrati sui conti correnti dedicati anche in via non esclusiva ed effettuati unicamente tramite bonifici bancari o postali, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo di gara (CIG) ed ove previsto il codice unico di progetto (CUP).

Il pagamento avverrà mediante bonifico sul conto corrente dedicato intestato a _____ presso _____ codice IBAN _____.

Le persone delegate ad operare sul conto dedicato sono identificate come segue:

NOME E COGNOME	DATA DI NASCITA	LUOGO DI NASCITA	CODICE FISCALE

L'Azienda ha facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, in caso di violazione degli obblighi dell'art. 3 della l. 136/2010.

Le fatture riguardanti l'importo del presente contratto dovranno essere intestate all'Azienda e recapitate all'ufficio Protocollo della medesima.

Il mancato recapito della fattura o la trasmissione di fattura non conforme al

certificato di pagamento darà titolo all'Azienda per sospendere la liquidazione fino a quando non saranno adempiute le prescritte formalità.

I pagamenti verranno effettuati presso la sede dichiarata dall'Impresa, di cui alle premesse, con riscossione e quietanza del **Sig. @@@@@**, con avvertenza che la cessazione o la decadenza dall'incarico della persona designata a riscuotere, ricevere o quietanzare per qualsiasi causa avvenga e se anche ne sia fatta pubblicazione nei modi di legge, deve essere tempestivamente comunicata all'Azienda con raccomandata con avviso di ricevimento. In difetto nessuna responsabilità potrà essere imputata all'Azienda.

9) Tempi di esecuzione dei lavori: il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto e per consegnare l'opera in perfetta condizione d'uso è fissato in giorni @@@@@@ naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

In caso di contestazione nella quantificazione dei giorni colpiti da avversità meteorologiche tali da giustificare la proroga del termine, farà fede l'attestazione rilasciata da Ente appositamente certificato.

10) Penale per ritardata ultimazione dei lavori e danni: in caso di ritardo nell'ultimazione dei lavori, verrà applicata una penale dell'uno per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo secondo le disposizioni di dettaglio contenute all'articolo 16 del capitolato speciale d'appalto.

Tale importo di penale sarà pienamente cumulabile con tutti i danni specifici derivanti dal ritardo o di altra natura che l'Azienda avrà subito a causa del comportamento dell'Impresa.

11) Subappalto: l'Impresa è tenuta ad eseguire in proprio i lavori compresi nel contratto. L'affidamento in subappalto è consentito per tutte le lavorazioni a

qualsiasi categoria appartengano, con il limite complessivo del 30% dell'importo contrattuale ex art. 105 c. 2 d.lgs. 50/2016. L'autorizzazione è subordinata al verificarsi delle condizioni stabilite nell'allegato capitolato speciale d'appalto.

In ogni caso l'Impresa resta l'unica responsabile, nei confronti dell'Azienda, anche dell'esecuzione dei lavori affidati ai subappaltatori.

L'Impresa qualora conceda opere in subappalto non autorizzate è passibile di sanzione penale ai sensi dell'art. 21 della legge n. 646/1982 e successive modifiche, mentre è in facoltà dell'Azienda disporre la risoluzione del contratto.

E' esclusa la responsabilità solidale dell'Azienda in ordine al mancato pagamento dei subappaltatori da parte dell'Impresa.

L'Azienda corrisponderà direttamente gli importi autorizzati in subappalto:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

L'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale nei casi previsti alle lettere a) e c) del presente capoverso.

12) Contratti collettivi di lavoro ed obblighi previdenziali: l'Impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme vigenti o che verranno emanate nel corso di validità del presente contratto d'appalto in materia di contrattazione collettiva, di utilizzo della manodopera, di assicurazioni sociali e di previdenza sociale.

L'Impresa è responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applica quanto previsto dall'art. 30, comma 5 del d.lgs. 50/2016. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5 dell'art. 30 del d.lgs. 50/2016, si applica quanto previsto dal comma 6 dello stesso art. 30.

In ogni caso resta ferma la facoltà per l'Azienda di attivare tutti gli istituti contrattuali e normativi a tutela degli interessi di cui al presente articolo, ivi comprese le garanzie cauzionali.

L'Impresa non può opporre eccezioni all'Azienda, né ha titolo al risarcimento di danni in caso di applicazione di quanto disposto dai sopra richiamati commi 5 e 6 dell'art. 30 del d.lgs. 50/2016.

13) Norme di sicurezza: i lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di quanto previsto dai piani di sicurezza di cui al d.lgs. 81/2008 s.m.i. e di tutte le norme vigenti o che verranno emanate nel corso di validità del presente contratto d'appalto in materia di sicurezza, di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro. L'Impresa non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione delle sopra citate norme.

Le gravi o ripetute violazioni delle norme contenute nei piani di sicurezza, previa formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto ad insindacabile giudizio dell'Azienda.

Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione avrà la facoltà di compiere a campione accertamenti dell'identità personale degli operai presenti in cantiere ed ordinare l'immediato allontanamento di coloro che risultino estranei. Analoga facoltà sussisterà comunque anche in capo al Direttore dei Lavori.

14) Controversie: per le controversie sorte fra l'Azienda e l'Impresa, che non

siano state risolte in via amministrativa nei casi previsti dalla legge, è esclusa la competenza arbitrale.

Per dette controversie potrà essere adita la magistratura ordinaria, con competenza esclusiva del Foro di Bergamo.

15) Risoluzione: rimane salva la facoltà per l'Azienda di risolvere autoritativamente ed unilateralmente il contratto per gravi violazioni dello stesso ed in genere in tutte le ipotesi contemplate dalla normativa vigente, anche regolamentare.

16) Clausola risolutiva espressa. L'Azienda ha facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori, grave inadempimento o grave ritardo ex art. 108 d.lgs. 50/2016;
- b) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell'affidatario del contratto negativo per due volte consecutive;
- f) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Impresa senza giustificato motivo;

- g) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- h) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- i) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- j) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81/2008 s.m.i. o ai piani di sicurezza di cui ai relativi articoli del presente contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore dei Lavori, dal R.U.P. o dal Coordinatore per la Sicurezza;
- k) perdita da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- l) l'intervenuta comunicazione prefettizia antimafia attestante la sussistenza di una delle cause di divieto decadenza e sospensione ex art. 84 del d.lgs. 159/2011 s.m.i.;
- m) l'emersione di tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi del d.lgs. 159/2011 nei confronti dei soggetti che intervengono a qualsiasi titolo nel ciclo di realizzazione dell'opera;
- n) l'aver commesso o l'aver agevolato la commissione di reati rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/01;
- o) violazione dell'Appaltatore dell'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente appalto ex art. 3 della L. 136/2010 s.m.i.;
- p) decadenza dell'attestazione di qualificazione, per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico;

- q) intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per reati di usura, riciclaggio nonché per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori.
- r) la violazione da parte dell'Appaltatore di uno degli impegni previsti all'art. 2 del Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali, approvato con DGR X/1299 del 30/1/2014.

17) Imposte e tasse: tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti, sono a carico dell'Impresa senza rivalsa. Sono altresì a carico dell'Impresa tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

SOCIETA'

FIRMA DIGITALE LEGALE RAPPRESENTANTE

AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA

RESIDENZIALE DI BERGAMO LECCO SONDRIO

FIRMA DIGITALE IL DIRETTORE GENERALE

()

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del C.C., la sottoscritta Impresa dichiara di approvare specificatamente gli articoli seguenti del presente contratto:

3) Contratto: il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

5) Importo del contratto: il prezzo convenuto è fisso ed invariabile.

6) Revisione prezzi: non è ammessa la revisione dei prezzi, non è applicabile il

primo comma dell'art. 1664 del C.C..

8) Pagamenti: modalità di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dal presente contratto; modalità di comunicazione della cessazione o decadenza dall'incarico della persona legittimata a riscuotere, ricevere o quietanzare.

10) Penale per ritardata ultimazione dei lavori e danni: in caso di ritardo nell'ultimazione dei lavori, verrà applicata una penale dell'uno per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo secondo le disposizioni di dettaglio contenute all'articolo 16 del capitolato speciale d'appalto.

Tale importo di penale sarà pienamente cumulabile con tutti i danni specifici derivanti dal ritardo o di altra natura che l'Azienda avrà subito a causa del comportamento dell'Impresa.

11) Subappalto: limite subappaltabile pari al 30% dell'importo contrattuale. L'Impresa resta l'unica responsabile, nei confronti dell'Azienda, nell'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto. E' in facoltà dell'Azienda disporre la risoluzione del contratto per affidamenti in subappalto non autorizzati. E' esclusa la responsabilità solidale dell'Azienda in ordine al mancato pagamento dei subappaltatori da parte dell'Impresa.

12) Contratti collettivi di lavoro ed obblighi previdenziali: l'Impresa è responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori. In caso di inottemperanza si evidenzia la facoltà dell'Azienda di provvedere a detrazioni o sospensioni dei pagamenti, a cui l'Impresa non potrà opporre eccezioni, né potrà richiedere risarcimento dei danni.

13) Norme di sicurezza: Le gravi o ripetute violazioni delle norme contenute nei piani di sicurezza, previa formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto ad insindacabile giudizio dell'Azienda.

14) Controversie: viene esclusa la competenza arbitrale. Foro di competenza esclusiva Bergamo.

15) Risoluzione: rimane salva la facoltà per l'Azienda di risolvere autoritativamente ed unilateralmente il contratto per gravi violazioni dello stesso ed in genere in tutte le ipotesi contemplate dalla normativa vigente, anche regolamentare.

16) Clausola risolutiva espressa. L'Azienda ha facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori, grave inadempimento o grave ritardo ex art. 108 d.lgs. 50/2016;
- b) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell'affidatario del contratto negativo per due volte consecutive;
- f) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Impresa senza giustificato motivo;
- g) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

- h) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- i) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- j) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81/2008 s.m.i. o ai piani di sicurezza di cui ai relativi articoli del presente contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore dei Lavori, dal R.U.P. o dal Coordinatore per la Sicurezza;
- k) perdita da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- l) l'intervenuta comunicazione prefettizia antimafia attestante la sussistenza di una delle cause di divieto decadenza e sospensione ex art. 84 del d.lgs. 159/2011 s.m.i.;
- m) l'emersione di tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi del d.lgs. 159/2011 nei confronti dei soggetti che intervengono a qualsiasi titolo nel ciclo di realizzazione dell'opera;
- n) l'aver commesso o l'aver agevolato la commissione di reati rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/01;
- o) violazione dell'Appaltatore dell'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente appalto ex art. 3 della L. 136/2010 s.m.i.;
- p) decadenza dell'attestazione di qualificazione, per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico;

- q) intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per reati di usura, riciclaggio, per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori.
- r) la violazione da parte dell'Appaltatore di uno degli impegni previsti all'art. 2 del Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali, approvato con DGR X/1299 del 30/1/2014.

SOCIETA'

FIRMA DIGITALE LEGALE RAPPRESENTANTE